Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Giovedì, 29 gennaio — Numero 23

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* del corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' ***Amministrazione*** **della** ***Gazzetta Ufficiale*** **presso il Ministero dell'Interno.**

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, o dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata, alle ore 15 di martedì 3 febbraio 1920, col seguente

Ordine del giorno:

1. Interrogazioni.

Esame dei seguenti disegni di legge:

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (17).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (16).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (10).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (11).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (12).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (13).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (14).

9. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (15).

10. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (18).

11. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (19).

12. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (20).

13. Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (21).

14. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (22).

15. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (23).

16. Stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (24).

17. Stato di previsione della spesa del Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari per l'eserzio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (25).

18. Stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate dal nemico per il periodo dal 1° agosto 1919 al 30 giugno 1920 (26).

19. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (27).

Il presidente
ORLANDO.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2588 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri, segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per le terre liberate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000, da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio in corso, per provvedere nei comuni di San Giorgio di Richinvelda, Artegna e Buia, in provincia di Udine, danneggiati dal ciclone del 30 agosto 1919:

a) alle demolizioni, ai puntellamenti di edifici pericolanti e agli sgomberi di aree pubbliche;

b) al restauro degli stabili che non potrebbero dare sicura abitazione alle persone che li occupano senza la esecuzione dei lavori di riparazione;

c) alla concessione di sussidi in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria per riparare edifici pubblici provinciali e comunali o appartenenti ad enti morali, ed edifici di uso pubblico.

Alla iscrizione della predetta somma di L. 1.000.000 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro con contemporanea diminuzione per egual somma degli stanziamenti di altri capitoli della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1919-920.

Art. 2.

Tutti i lavori eseguiti a norma del precedente articolo sono dichiarati di pubblica utilità, e ne è autorizzata la esecuzione mediante licitazione privata od anche in economia, in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento.

Art. 3.

La spesa per la esecuzione dei lavori, di cui alla lettera b) dell'art. 1, sarà rimborsata allo Stato per intero dai proprietari che abbiano un reddito imponibile complessivo superiore a L. 5000 e per metà da quelli che abbiano un reddito non superiore alle L. 5000.

Detto rimborso sarà effettuato in 48 rate bimestrali uguali, con le forme e i privilegi fissati dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Sono esonerati dal rimborso i proprietari con reddito imponibile complessivo non superiore a L. 1000.

Art. 4.

Per i lavori di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 6 febbraio 1909, n. 44, e quelle del R. decreto 6 maggio 1909, n. 255, convertite nella legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 5.

Qualora le macerie ed i materiali provenienti dagli sgomberi possano essere utilizzati in tutto od in parte, il genio civile potrà avvalersene per i lavori di riparazione.

Art 6.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali, [illegible] 30 agosto 1919 sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecarie, sulle concessioni governative, e dai diritti catastali.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2594 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81, che approva la convenzione stipulata in Roma il 16 novembre 1918, tra i ministri del tesoro, della istruzione pubblica, delle finanze, il Comune, la provincia, la Cassa di risparmio e la Pia Opera degli ospizi civili in Parma, per l'assetto edilizio della Regia Università di Parma;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 del predetto decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81, che approva la convenzione 16 novembre 1918, relativa allo assetto edilizio della Regia Università di Parma, è modificato nel senso che lo stanziamento della somma di L. 2.500.000 inscritto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica viene riportato per L. 1.000.000 nell'esercizio finanziario 1919-920 e successivamente in sei rate annuali di L. 250.000 ciascuna per gli esercizi finanziari dal 1920-921 al 1925-926.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno apportate nel bilancio predetto le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 35 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1920 e per la durata di due anni le disposizioni dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, sono estese ai mutui che saranno concessi da Istituti di credito fondiario ad un saggio di interesse non superiore al 4,50 0[0.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2587 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 200,000, da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso, per provvedere nelle località danneggiate dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919:

a) alle demolizioni, ai puntellamenti di edifici pericolanti e agli sgombri di aree pubbliche;

b) alla costruzione di ricoveri per le famiglie rimaste senza tetto ed alle opere accessorie;

c) al restauro degli stabili danneggiati appartenenti a privati, compresa la riparazione o la rinnovazione degli infissi;

d) alla concessione di sussidi in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria per riparare edifici di uso pubblico.

Alla iscrizione della predetta somma di L. 200.000 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro con contemporanea diminuzione per egual somma degli stanziamenti di altri capitoli della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1919-920.

Art. 2.

Nei Comuni danneggiati dall'acremoto del 21 settembre 1919 in provincia di Reggio Calabria, che saranno determinati con decreto del ministro dei lavori pubblici, è autorizzata, sul fondo di cui al capitolo 244 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lo esercizio in corso, la spesa di L. 500.000 per provvedere:

a) alla riparazione delle baracche e delle case danneggiate appartenenti a privati;

b) alla riparazione delle baracche destinate a chiese;

c) alla concessione di sussidi in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria per riparare edifici di uso pubblico.

Art. 3.

Tutti i lavori eseguiti a norma degli articoli 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità, e ne è autorizzata la esecuzione mediante licitazione privata, ed anche in economia, in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento.

Art. 4.

La spesa per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1° ed alla lettera *a)* dell'art. 2 sarà rimborsata allo Stato per intero dai proprietari che abbiano un reddito imponibile complessivo superiore a L. 5000 e per metà da quelli che abbiano un reddito non superiore a L. 5000.

Detto rimborso sarà effettuato in 48 rate bimestrali uguali con le forme ed i privilegi fissati dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Sono esonerati dal rimborso i proprietari con reddito imponibile complessivo non superiore a L. 1000.

Art. 5.

Per i lavori di cui alla lettera *a)* dell'art. 1° sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 6 febbraio 1909, n. 44 e quelle del R. decreto 6 maggio 1909, n. 255 convertiti nella legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 6.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e degli enti morali per riparare i danni cagionati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 e dall'acremoto del 21 settembre 1919, sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2586 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito per la durata di anni sessanta un Ente autonomo con la denominazione di « Opera del porto di Ortona », con sede in Ortona per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari:

b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici, fra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici;

c) un membro nominato dal ministro del tesoro;

d) due membri (uno in rappresentanza delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Amministrazione della marina mercantile) nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

e) un rappresentante della provincia di Chieti o due del comune di Ortona eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno;

f) un rappresentante della Camera di commercio di Chieti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi con le eventuali modifiche, mediante R. decreto, su proposta dei ministri anzidetti.

Con tale regolamento saranno altresì fissate le attribuzioni del Consiglio e del presidente.

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi ed udito il Consiglio di Stato, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. commissario per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 3.

Lo Stato concede all'Ente di cui al precedente articolo:

1° la esecuzione:

A) delle opere di prolungamento del molo nord e di costruzione del 1° tronco del molo sud del porto di Ortona, appaltate all'impresa Nigro Fortunato, mediante contratto 6 marzo 1912;

B) delle seguenti opere del porto stesso, facenti parte del progetto di massima 6 novembre 1917, compilato dall'Ufficio del genio civile di Ancona, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza del 15 aprile 1919 e valutate in linea di massima per L. 16.000.000, avuto riguardo al cresciuto costo dei materiali e della mano d'opera:

a) prolungamento del molo nord;

b) prolungamento dell'attuale molo sud;

c) costruzione di muri di banchina e chiusura provvisoria del terrapieno del lato nord;

d) lavori di completamento (ormeggi);

e) impianti ferroviari fissi;

2° la gestione per anni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto:

A) delle banchine e piazzali compresi nelle aree sopraindicate e nell'attuale porto, nonchè l'esercizio dei mezzi meccanici ed arredamenti relativi:

B) delle aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale.

Art. 4.

Per la esecuzione delle opere di cui alla lettera A) n. 1 del precedente articolo l'Ente subentrerà allo Stato, il quale provvederà ai pagamenti in relazione allo avanzamento dei lavori.

Art. 5.

La spesa effettiva per la esecuzione delle opere di cui al n. 1 lettera B dell'art. 1° sarà ripartita fra lo Stato e gli Enti interessati al porto di Ortona nella misura determinata dalla legge, in relazione alla classifica del porto. La quota a carico dello Stato con l'aggiunta dei relativi interessi 5,50 0/0 decorrenti dal termine dell'esercizio finanziario nel quale fu erogata la spesa sarà corrisposta dallo Stato all'Ente in annualità posticipate di L. 700.000 ciascuna comprensive di capitale ed interessi.

L'importo però delle somme che saranno pagate dallo Stato non potrà mai superare durante il periodo della costruzione i quattro quinti dell'ammontare dei lavori eseguiti dall'Ente, secondo la risultanza dei certificati regolarmente emessi dall'Ufficio del Genio civile.

Il numero delle annualità di cui sopra sarà determinato quando ultimate tutte le opere ed eseguitone il collaudo potrà accertarsi definitivamente la quota di competenza dello Stato.

Art. 6.

Lo Stato provvederà direttamente, salvo rimborso della quota a carico degli Enti interessati, alla escavazione occorrente a portare i fondali a metri 8 alla bocca del porto e nei bacini interni, ed ai riempimenti per la formazione dei piazzali a ridosso delle banchine.

Art. 7.

Lo Stato potrà in ogni tempo, previo avviso di due anni, liberarsi dal pagamento delle annualità non ancora scadute in tale epoca, versando all'Ente la somma capitale corrispondente.

Art. 8.

In base al progetto di massima, di cui all'art. 2, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare al ministro dei lavori pubblici, per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'Ente mano a mano dovrà presentare, in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, il cui ammontare superi le L. 100.000.

Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere detta approvazione quando importino una spesa superiore di oltre L. 50.000 a quella preventivata, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo inferiore agli anzidetti saranno approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con l'intervento dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Entro due mesi dalla approvazione del primo di tali progetti l'Ente potrà ricevere la consegna delle aree di pubblico demanio marittimo necessarie per la esecuzione dei lavori.

Art. 10.

L'Ente dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto, e darli ultimati entro dieci anni dallo inizio.

Su richiesta dell'Ente, e per cause ad esso non imputabili, da valutare a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, potranno essere prorogati i termini per l'inizio e la ultimazione delle opere.

Art. 11.

Se l'esecuzione delle opere non venisse condotta da parte dell'Ente con l'alacrità necessaria ad assicurarne il compimento nel termine stabilito, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere, sempre nei limiti della presente concessione.

Trascorsi infruttuosamente sei mesi dopo la scadenza di detti termini, la concessione si intenderà senz'altro risoluta, e l'Amministrazione avrà diritto a proseguire i lavori di ufficio in danno dell'Ente. Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Per la compilazione dei progetti, la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere, l'Ente rimetterà al Ministero predetto la contabilità finale redatta dal proprio Ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà il collaudo, ese-

guito il quale, restituirà gli atti all'Ente per l'approvazione quando le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto e farà procedere alla nuova visita dopo avere avuto avviso dall'Ente che si è provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentiti i corpi consultivi, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga superi le L. 50.000.

A formare tale somma concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudate, verrà consegnata alla Capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti di cui gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 3.

Art. 13.

Per far fronte alle spese che gli competono l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*), n. 1, dell'art. 3.

b) quota a carico dello Stato, nella spesa per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *b*), n. 1, dell'articolo stesso;

c) contributo nella misura di legge degli Enti interessati alle spese di cui alla precedente lettera;

d) proventi di concessioni di uso o di affitti di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi di cui gli è affidata la gestione;

e) proventi di tasse portuali;

f) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere, impianti, ecc. in contravvenzione alle norme per la polizia tecnica del porto;

g) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie consentite per legge, e da qualsiasi altra causa.

Art. 14.

Le quote di contributo a carico degli enti interessati al porto di Ortona saranno determinate in relazione alla spesa capitale occorsa in ogni esercizio per l'esecuzione delle opere.

Le quote così risultanti, se relative alle opere di sistemazione di cui al n. 1 lettera *B*) dell'art. 3 saranno versate dagli enti predetti all'azienda portuale in 20 annualità uguali senza interessi decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui furono eseguite le opere.

Le quote di concorso, nelle opere di ordinaria manutenzione del porto, saranno invece versate dagli enti medesimi alla predetta azienda in unica rata nell'esercizio successivo a quello di esecuzione delle opere.

Art. 15.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere:

a) una tassa portuale, che non potrà superare lira una per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto;

b) una tassa supplementare di ancoraggio, che non potrà superare centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto.

La tassa di cui alla lettera *a*), verrà accertata e riscossa con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera *b*), verrà accordata e riscossa col procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale.

Art. 16.

Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni ed affitti delle aree e delle opere di cui all'art. 3. Esso è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni e locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti salva la osservanza delle disposizioni vigenti per quanto riguarda la loro approvazione.

Art. 17.

Le tariffe e condizioni per l'esercizio di uso pubblico delle aree e relative opere di arredamento saranno determinate con speciali regolamenti da approvarsi dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari in seguito ad accordo con l'Ente concessionario.

Art. 18.

Durante il periodo della concessione l'Ente dovrà provvedere a sue spese alla manutenzione ed alle riparazioni, ordinarie e straordinarie, di tutti i manufatti ed arredamenti concessi, alle sostituzioni e rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti che non fossero più in condizioni di regolare funzionamento.

Dovrà ugualmente provvedere alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione, ed alla pulizia, allo innaffiamento ed alla fornitura di acqua ai cessi e latrine sempre nei limiti delle opere concesse in esercizio.

Alla manutenzione di quella parte delle opere esterne di difesa che è esposta direttamente al mare aperto, provvederà lo Stato durante il periodo di esercizio.

Art. 19.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno avere, senza speciale autorizzazione governativa, durata nè creare impegni oltre il termine della concessione.

Art. 20.

L'Ente dovrà entro il primo trimestre di ogni anno presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici ed a quello dei trasporti il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati dal presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con la spesa per la provvista dei capitali, nonchè altra quota per rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

Art. 21.

È assolutamente vietato all'Ente di fare, a carico del proprio bilancio, qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito. Fra gli scopi dell'Ente è compresa anche la creazione di una zona industriale contigua o prossima al porto.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio saranno devoluti a costituire un fondo di riserva il cui ammontare sarà determinato dalle Amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti il fondo stesso potranno essere devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento o a sgravio delle quote di contributo spettanti agli Enti locali interessati.

Art. 22.

L'Ente si obbliga di rilevare l'Amministrazione dello Stato da qualsiasi azione, pretesa o molestia da parte di terzi in dipendenza dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 23.

Le opere contemplate nel progetto 6 novembre 1917 sono dichiarate di pubblica utilità; alle relative espropriazioni cui provvederà l'Ente portuale, gradualmente, a seconda del bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2980, sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione in contraddittorio con gli interessati od in mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei lavori pubblici, il quale determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 24.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente nonchè gli interessi ed i prezzi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933, incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse e la gestione del patrimonio immobiliare dipendente dalla creazione della zona industriale.

Art. 25.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziata per gli esercizi finanziari 1920-1921 in poi, la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'art. 5 del presente decreto.

Art. 26.

Alle opere occorrenti per la formazione di una zona industriale che, nel termine di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, avrà facoltà di proporre l'Ente portuale, nonchè alle altre opere, agli impianti ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti della suddetta zona industriale, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 23.

Il progetto di tali opere dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, la quale avrà per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 27.

Alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la suddetta zona, ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911, n. 255, concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 28.

Le prime nomine dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate nel Consiglio di amministrazione dell'Ente saranno fatte entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 29.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari dello Stato che faranno parte del Consiglio di amministrazione o al personale governativo che sarà chiamato a prestare servizio presso l'Ente.

Art. 30.

Le controversie che potessero sorgere fra lo Stato e l'Ente in dipendenza del presente decreto, che ai sensi delle vigenti disposizioni fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno dei quali sarà scelto dall'Ente, uno dal Ministero competente, per la materia controversa, ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente secondo le regole di diritto e contro la loro sentenza non sarà ammesso altro gravame che il ricorso in Cassazione.

In caso di annullamento la vertenza sarà risoluta da un altro Collegio arbitrale costituito come il precedente.

Art. 31.

Al termine della concessione tutte le opere, impianti e meccanismi che dovranno essere in regolare stato di manutenzione e di funzionamento passeranno, senza alcun compenso, in piena ed assoluta proprietà dello Stato.

Art. 32.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche o per le concessioni, la pulizia e l'uso del demanio marittimo e nel capitolato generale in vigore per le opere pubbliche che sarà annesso nei relativi contratti di appalto.

Art. 33.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e la Cassa depositi o prestiti sono autorizzate a concedere anticipazioni o mutui all'Ente stesso per un periodo di ammortamento che non scada oltre quello della concessione.

Art. 34.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 37 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti;

Visti i decreti-legge 25 marzo 1919, n. 467, 15 maggio 1919, n. 775, 16 ottobre 1919, n. 2080;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, riguardante l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione delle disposizioni di legge concernenti l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti.

Art. 1.

La Commissione per l'equo trattamento:

a) determina il trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, ai termini della legge 14 luglio 1912, numero 835, del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467 e del decreto-legge 15 maggio 1919, n. 775;

b) delibera sulle proposte di concessione dei compensi agli esercenti di servizi pubblici preletti a'sensi degli articoli 13 e 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467 e del decreto-legge 15 maggio 1919, n. 775;

c) decide sulle controversie che eventualmente sorgessero dall'applicazione delle norme di trattamento approvate;

d) esercita le funzioni arbitrali di cui al comma 1° dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1912, n. 835;

e) esprime il suo parere ogni volta che ne sia richiesta al Ministero dei lavori pubblici;

f) può dar pareri sull'equa soluzione delle controversie indicate al 2° comma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1912, n. 835.

Art. 2.

Le norme per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi indicati dall'art. 1° della legge 14 luglio 1912, n. 835, e all'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, debbono essere presentate alla Commissione di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo:

a) dagli esercenti dei servizi pubblici di trasporto in esercizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data medesima;

b) dai concessionari o subconcessionari di nuove ferrovie o di nuove tramvie e di nuove linee di navigazione interna non meno di trenta giorni prima del termine stabilito per l'ultimazione dell'intera linea o di un tronco, se trattasi di ferrovie o di tramvie, e del termine stabilito per l'inizio del servizio se trattasi di linee di navigazione.

Gli esercenti le ferrovie, tramvie o linee di navigazione interna che abbiano presentato proposte pel trattamento del personale, non ancora approvate alla data della pubblicazione del presente regolamento, debbono dichiarare, entro 15 giorni dalla data stessa, se intendono mantenere le loro proposte oppure sostituirle con altre.

Art. 3.

Le norme per l'equo trattamento del personale debbono riguardare:

a) le disposizioni d'indole generale;

b) le assunzioni del personale;

c) il servizio di avventiziato e di prova;

d) gli avanzamenti;

e) i traslochi, i congedi, le assenze per malattie e gli esoneri temporanei e definitivi;

f) le pene disciplinari e le formalità per la loro applicazione;

g) gli stipendi e paghe e le competenze accessorie;

h) le disposizioni di massima, in base alle quali saranno formati gli orari ed i turni di servizio;

i) il quantitativo minimo di agenti occorrenti per ciascuna qualifica, in relazione agli obblighi di concessione;

l) il trattamento di previdenza.

Art. 4.

Per le linee aperte all'esercizio le norme per l'equo trattamento debbono essere accompagnate:

a) dalle norme che siano in vigore presso l'azienda proponente;

b) dall'elenco nominativo di tutto il personale addetto all'azienda, coll'indicazione per ciascun agente della qualifica, grado o classe, della data di nascita e dell'anzianità di servizio continuativo, tenuto conto distinto del periodo di avventiziato e di prova, dello stipendio o paga effettiva, del tempo trascorso nell'ultimo avanzamento, delle competenze accessorie esposte nella media mensile dell'ultimo anno e delle diverse indennità percepite da ciascun agente, con l'indicazione dei motivi dell'assegnazione.

Il detto elenco deve riferirsi alla situazione al 1° gennaio 1919 e contenere le successive variazioni fino al giorno della presentazione alla Commissione per l'equo trattamento;

c) dall'indicazione dei requisiti per l'ammissione del personale e delle condizioni del servizio che il personale deve prestare;

d) dai dati riguardanti le condizioni economiche locali e quelle finanziarie dell'azienda, esibendo anche i rendiconti consultivi dell'ultimo settennio.

Negli elenchi è tenuto distinto il personale, i cui rapporti con l'azienda siano regolati o si proponga di regolare con patti speciali, agli effetti del capoverso dell'art. 1 della legge 14 luglio 1912, n. 835.

Agli elenchi stessi dovranno essere unite le dichiarazioni degli interessati dalle quali risulti l'esistenza del patto speciale.

Art. 5.

I concessionari e gli esercenti che richiedono i compensi previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, dovranno farne domanda contemporaneamente alla presentazione delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento, precisando:

quali siano i compensi e le facilitazioni di cui intendono di poter fruire subito od in prosieguo di tempo;

quale, a complemento dei dati di cui nel comma *d*) dell'art. 4 del presente regolamento, sia stata la rimunerazione del capitale impiegato per l'ultimo settennio di esercizio, distintamente per ciascun anno;

quali le spese sostenute per il personale in detto settennio;

quale la previsione di variazione nelle entrate e nelle spese, in dipendenza delle variazioni del traffico;

quale la previsione di maggiore spesa annua per il personale, in dipendenza dell'applicazione delle nuove norme proposte;

quale la previsione dell'ammontare annuo dei maggiori introiti derivanti dall'applicazione dei benefici e delle facilitazioni richieste.

Art. 6.

La Commissione per l'equo trattamento nel determinare i compensi, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, terrà conto di tutti i maggiori oneri derivanti alle aziende dal trattamento deliberato prendendo come base lo stato di fatto risultante al 31 dicembre 1918.

Qualora, però, la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che un'azienda, per cause ad essa imputabili, non abbia ancora applicato al personale dipendente le norme fondamentali di equo trattamento e di previdenza già regolarmente approvate ai sensi delle leggi 30 giugno 1906, n. 272 e 14 luglio 1912, n. 835, contesterà i fatti alla azienda stessa, prefiggendole un termine non minore di 30 giorni per le controdeduzioni.

Ove queste non pervengano o non giustifichino che i fatti non sussistono o che i provvedimenti in contestazione furono sospesi dall'autorità competente o che l'inesecuzione di essi fu determinata da ragionevoli motivi, la Commissione potrà, secondo i casi, sospendere in tutto o in parte le proposte di concessione di compensi, ovvero, quando il differimento possa, per la natura dei compensi stessi, apparire pregiudizievole, proporne l'applicazione provvisoria sotto determinate cautele.

La deliberazione definitiva sarà adottata quando l'azienda avrà fornito la prova che siano venuti meno i motivi che determinarono il provvedimento interlocutorio, e, ad ogni modo, prima che siano decorsi i termini utili di applicazione delle norme di equo trattamento pel quinquennio in corso.

I compensi accordati debbono essere destinati esclusivamente a sostenere gli oneri di cui al comma primo e gli eventuali avanzi

saranno computati nelle successive revisioni delle norme di equo trattamento a' sensi dell'art. 15 del citato decreto-legge.

Art. 7.

Ogni qualvolta debbano, a termine dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, essere sentiti gli enti locali interessati, la Commissione comunicherà ad essi le richieste delle aziende assegnando per le eventuali loro osservazioni un congruo termine perentorio non inferiore a giorni quindici.

Le osservazioni dovranno essere comunicate direttamente alla Commissione.

Art. 8.

Per le ferrovie concesse, le tramvie a trazione meccanica e le linee di navigazione interna in servizio pubblico non municipalizzate, la rimunerazione del capitale investito nella azienda esercente, agli effetti della concessione dei sussidi straordinari d'esercizio di cui all'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, sarà, anno per anno, determinata dalla Commissione per l'equo trattamento coi criteri stabiliti dal comma 3° dell'art. 46 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, tenendo conto nel preventivo delle spese di esercizio degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme d'equo trattamento per l'anno nel quale non sono assegnati i sussidi straordinari.

Per le aziende municipalizzate la rimunerazione del capitale è calcolata in base alle risultanze dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi regolarmente approvati a termini della legge 29 marzo 1903, n. 103 e del regolamento 10 marzo 1904, n. 108, sempre tenuto conto degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di equo trattamento per l'anno nel quale sono assegnati i sussidi straordinari.

In ogni caso delle eventuali eccedenze o deficienze verificatesi nell'assegnazione preventiva dei sussidi straordinari, sarà tenuto conto nel determinare il sussidio da concedere per l'anno successivo.

Art. 9.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stata resa esecutiva la deliberazione della Commissione per l'equo trattamento, che propone di accordare il sussidio straordinario, saranno corrisposte alle aziende esercenti le quote di sussidio maturate fino al giorno della deliberazione della Commissione. Per le quote successive il pagamento dei sussidi sarà eseguito a trimestri maturati ed entro lo stesso termine di sessanta giorni.

Art. 10.

Le aziende che esercitino più linee o più gruppi di linee sulle quali presta servizio promiscuo continuativo lo stesso personale, presenteranno conti speciali di esercizio distinti per ciascuna linea o gruppo di linee, ma le risultanze dei conti stessi saranno, agli effetti dell'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, valutati dalla Commissione nel loro complesso.

Art. 11.

La Commissione, quando lo crede opportuno, procede ad accertamenti per mezzo dei circoli o sezioni di circolo ferroviario competenti o a mezzo dei commissari o segretari designati volta per volta, sia sulle proposte e condizioni degli esercenti, sia sulle richieste del personale.

In tale caso, quando si tratti di ferrovie o di tramvie, sussidiate dallo Stato, s'intendono delegate dal Ministero dei lavori pubblici, le facoltà di cui agli articoli 211 e 263 del testo unico delle disposizioni di legge approvate col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 12.

La Commissione tiene le sue sedute in due turni mensili; a cura della presidenza saranno per ogni turno comunicati ai componenti la Commissione gli oggetti da trattarsi nel rispettivo turno.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti dei presenti, purchè non siano in numero inferiore alla metà dei componenti effettivi; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Nelle votazioni i supplenti non prendono parte quando siano presenti i membri effettivi.

Le deliberazioni della Commissione, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 ed i pareri di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo stesso, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario capo.

Le deliberazioni sulle norme per l'equo trattamento, unitamente al decreto Ministeriale che le rende esecutive, verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.

Copia del decreto e delle norme viene comunicata al concessionario o subconcessionario od esercente ed alla rappresentanza del personale.

Qualora nella deliberazione della Commissione non sia prescritto un termine maggiore, le norme di equo trattamento dovranno essere applicate entro trenta giorni dalla comunicazione di esse all'esercente, salvo che questi in sede di ricorso, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, abbia ottenuto la sospensiva a termine dell'art. 31, 2° comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato col R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 13.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 14 luglio 1912, n. 835, la Commissione per l'equo trattamento, prima di far luogo all'esame delle proposte di trattamento per il personale delle singole aziende, sentirà, in rappresentanza del personale, coloro ai quali dei rappresentanti eletti, a norma dello speciale regolamento approvato col Regio decreto 1° maggio 1913, n. 578, sia stato, in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, delegato il relativo mandato per i vari gruppi di agenti di tutte le aziende o di talune di esse.

L'audizione per delegazione implica rinuncia da parte dei rappresentanti di essere particolarmente intesi dalla Commissione. Questa, però, qualora ne riconosca la necessità, potrà sempre disporre che siano sentiti anche i rappresentanti del personale dei singoli gruppi per ciascuna azienda.

Il personale delle singole aziende conserva sempre il diritto, anche quando abbia aderito alla facoltà di delegazione, di trasmettere alla Commissione per l'equo trattamento, memorie scritte sia individuali che collettive.

Art. 14.

Nel dare il voto per la nomina dei propri rappresentanti a norma dello speciale regolamento approvato col R. decreto 1° maggio 1913, n. 578, gli agenti saranno pure chiamati a dichiarare se intendono che coloro che risulteranno eletti siano sentiti personalmente dalla Commissione per l'equo trattamento, ovvero partecipino alla riunione generale che potrà domandare ad una Delegazione collettiva per ciascun gruppo di presentarsi alla Commissione per l'equo trattamento.

Le schede per la votazione saranno conformi al modello (allegato *A*) unito al presente regolamento.

I voti su tale dichiarazione saranno conteggiati per la totalità degli elettori di ciascun gruppo e l'approvazione s'intenderà ottenuta quando siano stati favorevoli i voti di due terzi degli elettori.

I gruppi di elettori che non intendano di valersi della facoltà di delegazione, conservano il diritto di rappresentanza secondo le norme vigenti.

Art. 15.

Il presidente della Commissione per l'equo trattamento avuta notizia del risultato della votazione di cui al precedente articolo inviterà ad una riunione in Roma i rappresentanti di quei gruppi del personale di ciascuna azienda i cui agenti siansi pronunciati per l'audizione dei propri rappresentanti a mezzo di delegazione.

L'invito del presidente della Commissione è rivolto ai rappresentanti dello stesso gruppo di ciascun tipo di aziende ferroviarie, tramviarie o di navigazione, come dalle tabelle tipo, di cui all'articolo 1 del regolamento per la nomina delle rappresentanze del personale, approvato con R. decreto 1° maggio 1913, n. 578.

Art. 16.

Le riunioni dei rappresentanti sono presiedute dal presidente della Commissione per l'equo trattamento o da un membro di essa delegato dal presidente; vi assiste un segretario della Commissione.

Nelle riunioni i rappresentanti procedono alla nomina di un delegato effettivo e di un supplente per ciascun gruppo dello stesso tipo di azienda.

Il voto di ciascun rappresentante varrà per quanti sono gli agenti da esso rappresentati; i supplenti non partecipano alla votazione, salvo il caso di assenza del rappresentante effettivo.

Per ogni azienda i delegati effettivi, o in caso di impedimento, i supplenti, saranno intesi dalla Commissione per l'equo trattamento o da una Sottocommissione di questa ai sensi dell'art. 13.

Art. 17.

I rappresentanti effettivi, o, in caso di loro assenza, i supplenti, hanno facoltà di trovarsi sul luogo della riunione un giorno prima dell'adunanza e di trattenersi i due giorni successivi per le opportune intese.

Ad essi competono, oltre il congedo, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità stabilite dal regolamento per la nomina delle rappresentanze del personale, salvo il disposto dell'art. 25 del presente regolamento.

Art. 18.

Le norme per l'equo trattamento del personale determinato per ciascuna azienda saranno applicate:

a) dal 1° gennaio 1919 per le ferrovie, le tramvie e le linee di navigazione interna già in servizio;

b) dal giorno dell'assunzione in servizio degli agenti per le ferrovie, le tramvie e le linee di navigazione interna non ancora aperte all'esercizio dal 1° gennaio 1919.

È in facoltà della Commissione di stabilire disposizioni transitorie per la liquidazione di competenze arretrate.

Art. 19.

Il personale che abbia motivo di dolersi dell'applicazione fatta dall'esercente delle norme di equo trattamento approvate deve, prima di ricorrere alla Commissione, esporre, anche verbalmente, le sue ragioni al direttore dell'esercizio nel termine perentorio di quindici giorni da quello dell'avvenuta comunicazione del provvedimento; il direttore deve entro quindici giorni comunicare per iscritto al reclamante le sue determinazioni.

In caso di mancato accordo, i reclami, stesi sulla competente carta da bollo, dovranno essere trasmessi alla segreteria della Commissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti da quello in cui al ricorrente è stata data comunicazione delle determinazioni di cui sopra, o in difetto, da quello in cui è scaduto il termine per darla.

Copia del reclamo deve essere comunica all'esercente il quale è tenuto a rilasciarne ricevuta, che deve essere allegata al reclamo.

In difetto di tale prova, la comunicazione è fatta a cura della segreteria della Commissione.

L'esercente, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, dovrà dare notizia alla segreteria della Commissione dell'accoglimento del reclamo o presentare in ordine ad esso le proprie deduzioni; scaduto tale termine la Commissione può provvedere senza altro alla decisione del ricorso.

La Commissione può provvedere all'istruttoria o a mezzo di commissari o segretari delegati dal presidente o a mezzo dei circoli o sezioni di Circolo ferroviario di ispezione.

Le decisioni sono firmate dal presidente e dal segretario capo e sono comunicate alle parti dalla segreteria direttamente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e a mezzo dei Circoli o sezioni di Circolo ferroviario di ispezione.

Art. 20.

Nelle controversie di indole collettiva, di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1912, n. 835, se una delle parti intende rimettere la decisione delle controversie stesse a tutti o ad alcuni componenti la Commissione, costituita in Collegio arbitrale, deve comunicare tale sua richiesta all'altra parte.

Gli esercenti provvedono a tale comunicazione mediante pubblicazione della richiesta in un ordine di servizio. Copia di questo, firmata da chi ha la legale rappresentanza dell'azienda, deve essere trasmessa alla Commissione per l'equo trattamento.

Il personale delle categorie o della categoria interessata nella controversia provvede alla suddetta comunicazione, trasmettendo la richiesta alla Direzione dell'esercizio e copia di essa alla Commissione per l'equo trattamento.

La richiesta deve essere firmata almeno dalla metà più uno degli agenti interessati e contenere la designazione dei rappresentanti.

Quando la richiesta viene avanzata dall'esercente, il personale interessato è chiamato a dichiarare se accede alla richiesta di arbitrato; in caso affermativo colla stessa dichiarazione dovrà designare i propri rappresentanti.

La dichiarazione, anche in caso di rifiuto, deve essere firmata dalla metà più uno degli interessati.

Quando invece la richiesta viene avanzata dal personale l'esercente deve, con lettera firmata da chi ha la legale rappresentanza dell'azienda, comunicare entro otto giorni, alla Commissione per l'equo trattamento, se intende o no di aderire alla richiesta stessa

Art. 21.

Ove le parti sieno concordi nel promuovere il giudizio arbitrale, esse trasmetteranno alla Commissione la domanda, la quale deve essere sottoscritta:

a) per gli esercenti o concessionari da chi secondo gli ordinamenti dell'azienda, ha la legale rappresentanza dell'azienda stessa;

b) per il personale, dai rappresentanti di cui all'articolo precedente.

La domanda deve indicare se la decisione della controversia è rimessa a tutta la Commissione o ad una sua parte e deve contenere i precisi quesiti sui quali il Collegio è chiamato a pronunciarsi.

Se le parti non si accordano nella formulazione di questi, ognuna di esse presenta i propri.

Gli atti sono trasmessi nel modo suddetto alla Commissione anche nel caso che le parti non si accordino nella richiesta di arbitrato.

Art. 22.

I rappresentanti, quando lo richiedano e la Commissione lo ritenga opportuno, sono sentiti dal Collegio arbitrale o dalla Commissione nel luogo e nei giorni da essa stabiliti.

In tal caso per i congedi e le indennità di trasferta ai rappresentanti del personale valgono le norme stabilite dal regolamento per la nomina delle rappresentanze del personale, salvo il disposto dell'art. 25 del presente regolamento.

Di ciascun argomento che intendono sottoporre al Collegio i rappresentanti debbono presentare memoria scritta.

Art. 23.

La Commissione decide sempre in via di amichevole composizione a meno che le parti d'accordo non chiedano espressamente che la decisione avvenga secondo le regole di diritto.

La decisione deve contenere:

1° l'indicazione delle parti ed il nome, cognome e domicilio dei rispettivi rappresentanti;

2° l'indicazione della domanda di cui all'art. 21;

3° i motivi in fatto ed in diritto;

4° il dispositivo;

5° l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui è pronunciata;

6° la sottoscrizione di tutti gli arbitri.

Ricusando alcuni di essi di sottoscriverla, ne è fatta menzione

dagli altri e la decisione ha effetto purchè sia sottoscritta dalla maggioranza.

La decisione è depositata insieme ad altri documenti presso la segreteria della Commissione, a cura della quale viene notificata alle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 24.

Quando una delle parti intenda richiedere, a termini del capoverso dell'art. 9 della legge 14 luglio 1912, n. 835, il parere della Commissione, ne dà avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione per l'equo trattamento ed all'altra parte; e ove questa entro 15 giorni non abbia risposto, la Commissione può adottare senz'altro le proprie determinazioni.

Il parere viene comunicato alle parti interessate nei modi indicati all'art. 19.

Art. 25.

La misura delle indennità di trasferta ordinarie (diaria e pernottazione) per i giorni nei quali gli agenti chiamati dalla Commissione per l'equo trattamento, sono trattenuti fuori di residenza, non potrà essere inferiore a lire venti giornaliere.

Art. 26.

I delegati delle organizzazioni del personale, nominati dal ministro dei lavori pubblici, con le norme dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, hanno facoltà, previo avviso al direttore dell'esercizio dell'azienda da cui dipendono, di assentarsi dal servizio per partecipare alle adunanze della Commissione per l'equo trattamento e per assistere il personale.

Per tali assenze i delegati predetti non perdono alcun diritto di anzianità ad ogni effetto; ad essi non spetta però nè la paga, nè altra indennità, da parte dell'Amministrazione da cui dipendono.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 27.

Nella applicazione del presente regolamento per il quinquennio 1919-923, gli attuali rappresentanti possono, senz'altro, delegare i propri poteri ad eletti di secondo grado, da costituire in Commissione, determinati in modo da rappresentare le varie categorie del personale delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie e linee di navigazione lacuale.

Analoga facoltà spetta ai rappresentanti dissenzienti.

La delegazione dei poteri da parte degli eletti di primo grado agli eletti di secondo grado avverrà mediante dichiarazione scritta e firmata dagli eletti di primo grado ed autenticata da notaio.

La Commissione o le Commissioni composte degli eletti di secondo grado rappresentano davanti la Commissione per l'equo trattamento quei gruppi e categorie di personale i cui rappresentanti hanno preso parte alla votazione degli eletti.

Tali Commissioni avranno l'incarico di discutere le tabelle organiche e il regolamento.

I gruppi e le categorie di personale che dissentano dalla delegazione di secondo grado conservano la facoltà di farsi rappresentare direttamente nella Commissione per l'equo trattamento a norma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1912, n. 835, e relativo regolamento.

Agli effetti della disposizione dell'art. 3 della legge 14 luglio 1912, n. 835, la rappresentanza delle aziende esercenti per discutere le tabelle organiche ed il regolamento avanti alla Commissione per l'equo trattamento potrà essere costituita da una delegazione collettiva nominata dalla Federazione dei trasporti. Le aziende dissenzienti potranno far intervenire alla discussione un proprio rappresentante.

Art. 28.

Salva la disposizione del seguente capoverso, è abrogato il regolamento per l'applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 835, approvato con R. decreto 1° maggio 1913, n. 578.

Le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento stesso resteranno in vigore fino alla pubblicazione del regolamento speciale per la previdenza, di cui all'art. 19 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Allegato A.

Gruppo . . . .

Nome e cognome dei candidati.

. . . .

Intende l'elettore che il rappresentante del suo gruppo deferisca il proprio mandato al delegato collettivo che sarà nominato in Roma, rinunciando ad essere inteso personalmente dalla Commissione per l'equo trattamento?

(Risponde SI o NO).

AVVERTENZE.

Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda non più di due nomi.

Il nome e cognome dei candidati deve essere scritto in modo leggibile.

Qualora nella scheda si trovino più di due nomi, quelli successivi ai primi due si hanno per non scritti e non si leggono.

Sono nulle le schede che contengono segni di riconoscimento e quelle non conformi al modello stabilito.

Sono nulli i voti dati ad agenti di gruppo diverso da quello cui appartiene l'elettore.

Società (oppure ditta) . . . .
esercente il servizio . . . .

Scheda per la nomina dei rappresentanti del gruppo . . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il numero 42 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del Nostro decreto 22 settembre 1918, n. 1300, che riserba ad altri decreti di provvedere a tutto quanto occorra nei riguardi della emissione del sesto prestito (consolidato 5 0[0);

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di perdita delle ricevute provvisorie rilasciate, ai termini dell'art. 12 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, per il versamento di buoni del tesoro o di titoli di Stato redimibili estratti per il rimborso, in conto delle sottoscrizioni al sesto prestito (consolidato 5 0[0), l'intestatario potrà ottenere la consegna dei titoli ad esso spettanti, previ gli adempimenti di cui all'art. 230 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, che per le speciali operazioni di cui si tratta viene esteso anche ai buoni del tesoro.

Art. 2.

La denunzia di smarrimento dovrà in ogni caso essere presentata allo stabilimento che emise la ricevuta, il quale curerà di trasmetterla alla Direzione generale del debito pubblico o del tesoro, secondo la rispettiva competenza, per l'esaurimento della procedura stabilita dall'art. 230 sopra citato.

Nel caso di ricevuta che riguardi insieme titoli di debito pubblico e buoni del tesoro, la denunzia sarà rimessa alla Direzione generale del debito pubblico,

che farà le opportune comunicazioni a quella del tesoro, affinchè possa provvedere per la propria parte.

Le opposizioni dovranno essere notificate, per quanto riguarda i buoni del tesoro, alla Direzione generale del tesoro, e per quanto riguarda gli altri titoli alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2548. Regio decreto 16 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, in seguito alla concessa autonomia scolastica al comune di Macello (Torino), viene approvato in L. 3709,92, il contributo scolastico che il comune di Macello (Torino), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a datare dal 1° agosto 1918.

N. 2566. Regio decreto 16 ottobre 1919 col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Trinità (Cuneo), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 9284,28, è ridotto a L. 9018,18, dal 1° luglio 1915.

N. 30. Regio decreto 4 gennaio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedalino infantile di Santa Teresa, con sede nel comune di Siena, è eretto in ente morale, sotto un'amministrazione provvisoria

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Parma.

SIRE!

In seguito alle dimissioni di 23 rappresentanti ed alla morte di 4, il Consiglio comunale di Parma, ridotto a 13 membri, su 40 assegnati per legge, e quindi a meno di un terzo, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi d'altra parte provvedere ai gravi problemi inerenti alla disoccupazione ed all'approvvigionamento, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 dicembre, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Parma è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Enrico Cerboni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Torino.

SIRE!

In seguito ai risultato delle elezioni politiche, quarantacinque consiglieri del comune di Torino hanno rassegnato le dimissioni e, poichè erano in precedenza dimissionari altri undici membri, il Consiglio, ridotto a ventiquattro componenti, e quindi a meno di un terzo, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi, d'altra parte, provvedere al regolare andamento dell'Amministrazione, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Torino è sciolto.

Art. 2

Il signor gr uff. dott Filiberto Olgiati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: Gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: Gr. uff. Francesco Mazzinghi - Comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi - comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: Gr. uff. Enrico Avet - Comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: Comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: Cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciata la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, concernente il piroscafo *Jozsef Agost Foherczeg*, reclamato dalla Società anonima di navigazione marittima ungherese « Levante » di Fiume, rappresentata dall'avv. Mario Vella, comparso:

Inteso il commissario relatore;

Ritenuto che con sentenza 15 aprile 1919, questa Commissione dichiarò legittima la cattura, disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina, della nave mercantile austro-ungarica *Jozsef Agost Foherczeg* e per essa della indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronunciò la confisca della indennità stessa, per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Che, successivamente, in data 16 maggio 1919, il sig. avv. Mario Vella presentò istanza per ottenere, nell'interesse della Società anonima di navigazione marittima ungherese « Levante » di Fiume, proprietaria del piroscafo *Jozsef Agost Foherczeg*, che questa Commissione delle prede accertasse, agli effetti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, che il predetto piroscafo appartiene ad individui di nazionalità italiana, originari di regioni già soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico;

Che all'uopo, in data 4 giugno 1919, fu aperta una istruttoria, la quale venne chiusa con ordinanza presidenziale 18 ottobre 1919, il signor avv. Mario Vella, nell'interesse della Società anonima ungherese « Levante » da lui rappresentata ha concluso come segue:

1° ritenere come accertato che il piroscafo si trovava al principio della guerra nel porto neutrale di Mogadiscio, ove volontariamente si era rifugiato, e perciò ritenere inapplicabili le disposizioni degli articoli 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 e 1 e 2 decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, e in conseguenza sospendere ogni decisione e rimettere gli atti al Ministero perchè provveda all'eventuale revoca del sequestro della nave e ai provvedimenti conseguenziali;

2° subordinatamente in merito agli accertamenti fatti, ritenere il piroscafo di nazionalità italiana, essendo il medesimo inscritto nel porto di Fiume e avendo la Società proprietaria chiesto di inalberare la bandiera italiana;

3° accertare sempre la parte di capitale azionario di pertinenza di Italiani, come il Fernandez, o di cittadini di nazionalità italiana appartenenti alle regioni già soggette al dominio dell'ex-Impero austro-ungarico facendo sempre salvo a tutti costoro il diritto a che venga loro attribuita la proprietà delle azioni di loro pertinenza ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915.

In conseguenza sospendere gli atti di ripartizione e inviare la pratica al Governo del Re per provvedere al rilascio della nave e della relativa indennità e dei noli.

Che il commissario del Governo ha insistito per l'accoglimento delle sue conclusioni scritte (28 ottobre 1919) con le quali ha chiesto che la Commissione voglia dichiarare non trovar luogo a provvedere sulla domanda sopraindicata ed ordinare la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Atteso che con mandato speciale 22 aprile 1919 conferitogli dal sig. Giuseppe Loraint nella dichiarata qualità di rappresentante legale della Società anonima di navigazione marittima ungherese « Levante » proprietaria dei piroscafi *Tatra* e *Jozsef Agost Foherczeg* il signor avv. Mario Vella venne esplicitamente incaricato « di rappresentare e difendere essa Società avanti la Commissione delle prede e avanti qualsiasi altra autorità, affinchè di seguito alla confisca delle suddette navi e dei noli e delle relative indennità di assicurazione, confisca ordinata con sentenza del 15 aprile 1919, possa promuovere avanti la medesima il procedimento per accertare la nazionalità italiana della Società costituitasi e dei soci proprietari dei piroscafi suaccennati, e ciò a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Ora siccome la su ricordata istanza 15 maggio 1919 presentata a codesta Commissione dall'avv. Mario Vella, doveva contenere, ed in fatto contiene, la precisa spiegazione del mandato speciale, così viene manifesto che a prescindere da altre considerazioni, la decisione di questa Commissione non potrebbe esorbitare dall'oggetto ben determinato di tale istanza, mentre poi, all'accoglimento, in questa sede, della domanda di cui al 16° delle su ricordate conclusioni formulate dall'avv. Vella nell'interesse della Società, farebbe pur sempre ostacolo insormontabile la sentenza 15 aprile 1919 con la quale la Commissione delle prede dichiarò la legittimità della cattura e pronunziò la confisca del piroscafo *Jozsef Agost Foherczeg* (art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 807).

Attesochè, pur riconoscendosi come dall'istruttoria sia accertato che la nave *Jozsef Agost Foherczeg* è inscritta al porto di Fiume e che la Società proprietaria ha chiesto di inalberare la bandiera italiana, si impone la considerazione che dalla stessa istruttoria è risultato non soltanto che la sede della Società è stata fin dalla fondazione ed è tuttora a Budapest, ma altresì che gli amministratori e la maggioranza degli interessati non sono di nazionalità italiana.

Tutto ciò è stato riconosciuto e dichiarato dal signor Giuseppe Loraint, cioè appunto da quella stessa persona che agendo quale rappresentante legale della Società ha conferito il mandato speciale all'avv. Vella; e tuttociò è stato ripetuto dall'agente della Società a Costantinopoli sig. Alfonso Fernandez Diaz, il quale ha confermato che gli amministratori sono ungheresi, ed in parte ora czeco-slovacchi « che il capitale azionario è preponderatamente pertinente agli ungheresi », pur aggiungendo che vi è però anche un'interessenza pertinente a cittadini di nazionalità italiana e precisando che egli stesso, pertinente a Rovereto, possiede da molt anni 416 azioni della predetta Società e che di tali azioni reclama la proprietà ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915.

Attesochè a parte l'accertamento, ormai sicuro, negli elementi caratteristici essenziali, che gli amministratori della Società anonima istante e la maggioranza degli interessati non sono di nazionalità italiana (testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra 27 marzo 1919, n. 426, art. 2) questa Commissione si è convinta che non occorrevano ulteriori indagini per l'emissione della sua pronunzia, mentre nemmeno occorrono, in questa sede, specifiche dichiarazioni o formali riserve in relazione a quella *minus* parte del capitale azionario della Società anonima predetta che si afferma di pertinenza di individui di nazionalità italiana.

PER QUESTI MOTIVI:

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014.

La Commissione dichiara di non trovar luogo a provvedere sulla domanda sopraindicata ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 ottobre nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Filipponi - Bellelli - Avet - Formica - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la legittimazione della cattura del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Oceania*:

Udita la relazione del commissario gr. uff. Mazzinghi nel giudizio per la legittimazione della cattura del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Oceania*;

Sentito l'avv. Giovanni Albano il quale espose le ragioni della Società Cosulich, società triestina di navigazione, concludendo:

In via principale, perchè si dichiari accertata la qualità di nave ospedaliera del piroscafo *Oceania*, ed accertata del pari la sua appartenenza alla Ditta Cosulich, già Unione austriaca di navigazione a vapore, e come tale annullarne o revocarne la cattura, disponendone in pari tempo la consegna alla Ditta proprietaria;

Subordinatamente perchè, previo riconoscimento della italianità della Società Cosulich, siano sospesi gli atti di vendita della nave e conseguente ripartizione delle relative somme, a termini dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, num. 1014, e quindi sia informato il Governo del Re dei detti accertamenti, ad ogni effetto di legge;

Più subordinatamente perchè sia riaperta l'istruttoria allo scopo di accertare se il Governo austro-ungarico abbia notificato al Governo del Re la determinazione del piroscafo a nave ospedaliera, ed in caso negativo accertare altresì perchè la notificazione non venne eseguita;

Sentito il commissario del Governo, il quale ha confermato le sue conclusioni scritte, chiedendo che la Commissione voglia dichiarare legittima la cattura della nave *Oceania* e pronunciarne la confisca;

Ritenuto che il capitano di fregata Menicanti, comandante delle forze della R. marina destinate all'occupazione militare di San Giovanni di Medua il giorno 31 ottobre 1918, procedeva alla cattura del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Oceania* dipinto coi colori di nave ospedaliera, e rinvenuta in secco ed abbandonata presso la costa a nord di Capo Rodoni (Golfo del Drin);

Il commissario del Governo presso questa Commissione richiedeva il 26 dicembre che si procedesse al giudizio per la legittimazione della cattura. Questa Commissione, nella sua adunanza del 18 febbraio 1918, riteneva l'opportunità di atti istruttori richiesti anche dal commissario del Governo per accertare la proprietà della nave;

Nel giudizio interveniva la Società Cosulich, Società triestina di navigazione, già austro-americana, rappresentata dal sig. avvocato Giovanni Albano;

L'istruttoria venne compiuta a Roma e Trieste e dichiarata chiusa con ordinanza presidenziale del 20 settembre 1919;

La discussione della causa fissata dapprima per il 13 ottobre 1919, avvenne poi il 12 novembre presentandosi dalle parti le conclusioni sopra accennate:

Considerato in diritto:

Che anzitutto dalla svolta istruttoria è rimasto accertato che il piroscafo *Oceania* era nave mercantile iscritta al porto di Trieste e di proprietà della Unione austriaca di navigazione, già Austro-americana e Fratelli Cosulich ora Cosulich, Società triestina di navigazione. La bandiera che il piroscafo aveva il diritto di usare e che per l'art. 17 delle norme adottate per l'esercizio del diritto di preda durante l'ultima guerra ne determina la nazionalità, era pertanto l'austro-ungarica;

Quale nave mercantile nemica era poi soggetta a preda per l'articolo 8, lettera *B*, delle dette norme;

Nè ritiene questa questa Commissione applicabile alla nave *Oceania*, nel momento della cattura, l'esenzione da preda stabilita dall'art. 9, lettera *C*, per le navi ospedaliere. Risulta infatti da nota ufficiale del capo di stato maggiore della marina al commissario del Governo presso questa Commissione che il Governo austro-ungarico aveva bensì notificato pel tramite dell'ambasciatore di Spagna dal 1° luglio 1918 che il piroscafo *Oceania* era adibito a nave ospedaliera; ma con successiva nota 29 ottobre 1918 (precedente cioè di 2 giorni la cattura) pel tramite della stessa ambasciata comunicò che l'*Oceania* non era più nave-ospedale. Pertanto, rimane accertato, per effetto di questa notificazione, che nel momento della cattura già era cessata per volere del Governo austro-ungarico la destinazione del piroscafo a nave-ospedale;

Questa decisiva considerazione, prescindendo anche dallo stato di abbandono della nave, basta per negare l'applicabilità dell'art. 9, lett. *C*, al piroscafo *Oceania*, ed è quindi inutile sospendere il giudizio per richiamare la nota originale dell'Ambasciata di Spagna, come ha chiesto all'udienza la difesa della Società Cosulich, giacchè i motivi che indussero il Governo austro-ungarico a fare la seconda notificazione, se pure apparissero dal suo testo, rimarrebbero senza alcuna influenza sul carattere del piroscafo, dato soltanto dalla decisione di non più adibirlo a nave ospedale;

Devesi, pertanto, dichiarare legittima la cattura, la quale essendo stata eseguita a titolo di preda, non può essere soggetta alle speciali norme dettate dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, relativo alle navi mercantili nemiche confiscate per provvedere al risarcimento di danni provenienti da atti di guerra del nemico;

Non è dato quindi a questa Commissione accogliere l'istanza subordinata della Società Cosulich e neppure emettere dichiarazioni sul carattere nazionale della Società stessa, estranee all'oggetto dell'attuale giudizio;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede,

Visti gli articoli 8, 9 e 17 delle disposizioni sull'esercizio del diritto di preda pubblicate con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 e 18 del suo regolamento interno;

Dichiara legittima la cattura del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Oceania* già di proprietà della Unione austriaca di navigazione, avvenuta il 31 ottobre 1918 e ne pronuncia per ogni effetto di legge la confisca.

Nulla per le spese.

Così deciso nell'udienza del giorno 12 novembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Avet - Formica - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 27 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Ernesto Filipponi — comm. Silvio Belloni.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Curcio Alfredo.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 per la nave *Maria Racich*:

Udita la relazione del commissario delegato cons. Formica sul giudizio per l'accertamento del carattere nazionale italiano della Ditta Giovanni Racich, proprietaria del piroscafo *Maria Racich* confiscato con sentenza 15 aprile 1919 in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito l'avv. Mario Vella che espose le ragioni della Ditta la quale conclude perchè: 1° si dichiarino inapplicabili le disposizioni dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 e 1 decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 essendo accertato che il piroscafo giunse a Venezia il 22 agosto 1914 e fu ivi lasciato volontariamente dal proprietario; 2° subordinatamente ritenere che il piroscafo possa considerarsi di nazionalità italiana perchè iscritto al porto di Trieste e per il carattere prettamente nazionale della Ditta Racich o comunque dichiarare che la proprietà della stessa si appartiene alla Ditta Giovanni Racich, rappresentata dalla signora Maria Racich, di nazionalità serba;

Sentito il commissario del Governo il quale ha insistito nelle sue conclusioni scritte, colle quali chiede che la Commissione dichiari non luogo a deliberare sulla domanda;

Ritenuto che questa Commissione con sentenza 15 aprile 1919 per gli effetti dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 dichiara legittima la cattura del piroscafo *Maria Racich* che era stato sequestrato quale nave mercantile di bandiera austro-ungarica a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 e pronunciava la confisca della indennità di assicurazione e di requisizione dovuta per il suo affondamento;

A seguito di domanda presentata dall'avv. Mario Vella, nell'interesse della Ditta Navigazione libera Giovanni Racich di Trieste, la Commissione, su richiesta del commissario del Governo, ordinava procedersi agli atti istruttori necessari per l'accertamento del carattere nazionale della Ditta proprietaria, atti che vennero svolti in Trieste, Fiume e Venezia dal 3 al 13 settembre ed in Roma successivamente. Con ordinanza 30 settembre il presidente dichiarava chiusa l'istruttoria. All'udienza del 31 ottobre veniva discussa la causa presentandosi dalla parte le conclusioni sopra cennate.

Considerando che dal certificato di registro risulta che unica proprietaria del piroscafo *Maria Racich* è la ditta Giovanni Racich di Trieste costituita già dal sig. Giovanni Racich morto nel marzo 1918, e dopo la morte di lui dalla vedova signora Maria Racich e rappresentata dal suo procuratore dott. Michele Kolin.

Lo stesso dott. Kolin e tutti i numerosi testimoni intesi dichiararono che così i titolari precedenti, come l'attuale, sono di nazionalità serba. Basta tale constatazione, che risulta dalle stesse conclusioni della ditta, per dichiarare inapplicabile l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1914, n. 1014, che limita la potestà di vidui di nazionalità italiana soggetti al dominio del cessato Impero austro-ungarico.

Certamente dall'istruttoria è rimasto accertato in base a dichiarazioni numerose e concordi di personalità anche eminenti, degnissimi di fede quali il senatore Valerio, l'on. Gesser, l'on. Smerchinich, il capitano Fransin, l'avv. Serragli di Ragnon, tenente nell'esercito italiano, il comm. Basilio, l'armatore Gerolimich, il vice-ammiraglio Zavaglia ed il generale Policastro, che Giovanni Racich, di nazionalità serba, fu sempre decisamente avverso al Governo austriaco e grande amico degli italiani.

Questi sentimenti, che i testimoni tutti dissero essere condivisi dalla vedova Maria Racich e dal procuratore dott. Kolin, Giov. Racich manifestò sempre e pubblicamente tanto che l'on. Gesser disse che la ditta, quantunque i titolari fossero serbi, veniva riguardata come quasi italiana.

Ne diede poi prova sicura durante la guerra, sia coll'augurare, anche pubblicamente durante il periodo della nostra neutralità, l'intervento dell'Italia e l'azione da lui spiegata per sottrarre le sue navi al Governo austriaco e porle a disposizione dell'Intesa. E i fatti accertato per precise dichiarazioni, specialmente del senatore Valerio, del vice-ammiraglio Zavaglia, già sotto-capo di stato maggiore della nostra marina, del barone Mainer, tenente nell'esercito italiano e del tenente di porto dott. Alberto Pak e dei capitani dei piroscafi *Izgled* e *Izabran* che Giovanni Racich non solo si oppose all'ordine del Governo austriaco di far rientrare a Trieste i piroscafi che si trovavano a Venezia, non solo dispose che il *Maria Racich* da Ancona si portasse il 24 agosto 1915 a Venezia ma volle che il *Dan*, il quale si trovava in porto neutrale a Malaga, venisse a Genova, dove venne pure sequestrato nel maggio 1915.

Inoltre egli dispose perchè le sue navi esistenti nei porti italiani fossero durante il periodo della nostra neutralità rifornite di carbone, e, secondo dissero i testi e specialmente il signor Radoicich, suo rappresentante a Venezia, perchè potessero servire all'Italia in caso di guerra.

È rimasto infine accertato, anche per un'ispezione eseguita negli uffici di Trieste che la ditta, ha sempre usato nei suoi rapporti tutti, così interni come esterni, la sola lingua italiana, nella quale è iscritta al tribunale commerciale e marittimo di Trieste.

Ma tutte queste circostanze potranno essere bensì apprezzate in altra sede, ma non possono valere per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014. La nazionalità della ditta, costituita in passato dalla sola persona di Giovanni Racich ed ora da quella Maria Racich, è data soltanto dalla nazionalità dei suoi proprietari non quindi dai loro sentimenti o dalla buona condotta della ditta nell'esercizio del suo commercio;

La presenza poi dei piroscafi nei porti italiani voluta dalla ditta non può invocarsi in questo giudizio, ristretto all'accertamento della nazionalità dei proprietari del piroscafo. Nè può invocarsi per far considerare come non avvenuta la confisca, ordinata da questa Commissione con sentenza, che per espresso disposto dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 806, non è soggetta a revocazione;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede, respinta ogni contraria istanza, dichiara non trovar luogo a deliberare sulla domanda 16 giugno 1919 della ditta Navigazione libera Giovanni Racich di Trieste, rappresentante dell'armatrice del piroscafo *Maria Racich* ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Nulla per le spese.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Belloni, Avet, Formica, Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 51, dal 15 al 21 dicembre 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo (a)	Treviglio	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Catania	Acireale	1	—	2	—
Napoli (a)	Castellammare di St.	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Sassari	Tempio Pausania	1	—	1	—
		5	3	6	3
	Carbonchio sintomatico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	2
Cuneo	Alba	—	2	—	2
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
		—	8	—	9
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	—	1	—	2
»	Alessandria	6	1	21	6
»	Asti	3	1	12	2
»	Casale Monferrato	2	7	11	19
»	Novi Ligure	3	2	9	9
»	Tortona	1	1	3	7
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	1	2	9	17
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	36	—
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Barletta	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	1	2	6
»	Feltre	1	1	1	2
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo (a)	Bergamo	24	—	67	—
»	Clusone	2	—	6	—
»	Treviglio	12	—	46	—
Bologna	Bologna	30	1	243	28
»	Imola	6	2	18	3
»	Vergato	5	—	29	2
Brescia	Brescia	8	4	23	12
»	Chiari	2	—	4	—
	Segue: Afta epizootica.				
Brescia	Salò	2	4	7	11
»	Verolanuova	—	3	—	4
Caserta	Caserta	1	1	1	2
»	Sora	—	1	—	1
Como	Como	32	4	44	4
»	Lecco	13	5	19	10
»	Varese	22	—	28	—
Cremona	Casalmaggiore	—	2	—	4
»	Crema	—	2	—	4
»	Cremona	4	8	4	13
Cuneo	Alba	1	3	1	12
»	Cuneo	3	—	7	—
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Cento	3	—	8	1
»	Ferrara	6	—	25	1
Firenze	Firenze	22	2	70	20
»	Pistoia	3	—	18	1
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
»	San Miniato	10	1	30	4
Foggia	Foggia	2	—	8	—
»	San Severo	1	—	1	—
Forlì	Cesena	7	—	54	11
»	Forlì	4	—	38	8
»	Rimini	3	—	3	2
Genova	Albenga	—	1	—	1
»	Genova	2	3	5	4
Grosseto	Grosseto	6	—	33	2
Lecce	Gallipoli	—	1	—	3
»	Lecce	2	—	2	—
»	Taranto	1	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	75	—
Lucca	Lucca	5	1	36	21
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Mantova	Mantova	27	2	54	14
Massa e Carrara	Castelnuovo Garf.	1	—	13	—
»	Pontremoli	1	—	10	—
Messina	Castroreale	1	—	2	—
»	Messina	1	—	2	—
Milano (a)	Abbiategrasso	8	—	12	—
»	Gallarate	3	—	5	—
»	Lodi	11	—	23	—
»	Milano	9	—	9	—
»	Monza	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Modena	Modena	21	2	338	49
Napoli (*a*)	Castellammare di S.	1	—	3	—
»	Napoli	1	—	2	—
Novara	Biella	10	4	29	24
»	Domodossola	2	—	3	—
»	Novara	9	7	10	14
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Varallo	1	1	1	1
»	Vercelli	12	5	20	16
Padova	Padova	34	3	108	16
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Parma	Borgo San Donnino	2	1	4	2
»	Parma	2	2	2	3
Pavia	Bobbio	1	2	3	6
»	Mortara	7	1	8	2
»	Pavia	17	—	21	3
»	Voghera	26	2	39	7
Perugia	Foligno	3	—	8	—
»	Perugia	4	1	25	8
»	Spoleto	1	—	2	2
Pesaro Urbino	Pesaro	—	5	—	11
»	Urbino	—	4	—	7
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	13	—	318	5
»	Piacenza	21	1	204	29
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	2	7	13
»	San Remo	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	2	19	4
»	Lugo	3	2	9	3
»	Ravenna	3	—	96	12
Reggio di Calabria	Gerace Marina	1	—	1	—
»	Reggio di Calabria	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	5	1	19	18
»	Reggio nell'Emilia	10	3	40	15
Rovigo	Adria	6	1	17	1
»	Rovigo	30	1	178	5
Salerno	Campagna	—	1	—	1
»	Sala Cansiliana	1	—	2	—
»	Salerno	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	7	1	33	7
»	Siena	7	1	47	17
Sondrio	Sondrio	4	—	4	2
Torino	Ivrea	17	2	34	11
»	Pinerolo	1	4	6	8
»	Susa	4	1	15	4
»	Torino	28	8	61	28
Trapani	Trapani	1	—	1	—
Treviso	Treviso	6	15	6	17
Udine (*a*)	Pordenone	5	—	131	—
Udine (*a*)	Tolmezzo	5	—	34	—
»	Udine	31	—	480	—
Venezia	Chioggia	3	—	24	1
»	Venezia	23	3	148	24
Verona	Verona	24	4	54	18
Vicenza	Vicenza	14	2	53	21
		782	169	4294	755
	Malattie infettive dei suini.				
Aquila degli A. (*a*)	Avezzano	1	—	6	—
Ascoli Piceno	Fermo	3	—	34	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	1	—	4	—
»	Cotrone	—	1	—	1
»	Nicastro	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	3	—
»	San Severo	1	—	5	—
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	3
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Reggio di Calabria	Gerace Marina	2	—	7	—
»	Reggio di Calabria	1	—	3	—
Siena	Montepulciano	2	—	6	—
		14	4	70	6
	Morva.				
Cosenza	Castrovillari	1	—	1	—
Genova	Savona	—	1	—	1
Parma	Parma	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Verona	Verona	2	—	2	—
		5	2	5	2
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	1	2	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Napoli	Castellammare di St.	1	—	1	—
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Novara	Domodossola	1	—	1	2
Salerno	Salerno	1	1	1	1
		8	3	10	5
	Colera dei polli				
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1		10	—
Pesaro-Urbino	Urbino	—	1	—	4
		1	2	10	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dale settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Bari delle Pug. (*b*.	Barletta	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Siena (*b*)	Montepulciano	—	1	—	1
Teramo (*a*)	Penne	1	—	1	—
»	Teramo	1	—	1	—
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		2	5	2	5
Rogna.					
Aquila degli Abr (*a*)	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	6	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	4	—
Campobasso	Isernia	3	—	4	—
Foggia (*a*)	Bovino	3	—	6	—
»	Foggia	3	—	11	—
»	San Severo	3	—	6	—
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
		19	3	45	3
Morbo coitale maligno.					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	3	—
Catania	Catania	1	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	5	—	6	—
		11	—	13	—
Vaiuolo ovino					
Macerata	Macerata	1	—	1	—

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	7	8	9
Carbonchio sintomatico	4	8	9
Afta epizootica	55	951	5049
Malattie infettive dei suini	10	18	76
Morva	6	7	7
Farcino criptococcico	6	11	16
Colera dei polli	3	3	15
Rabbia	6	7	
Rogna	10	22	48
Morbo coitale maligno	3	11	13
Vaiuolo ovino	1	1	1
Peste aviaria	—	—	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 24 al 30 novembre 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Bencovaz	1	—	4	15
»	Zara	3	—	42	3
Trentino	Bolzano	31	1	414	11
»	Borgo	9	—	11	5
»	Bressanone	11	—	53	—
»	Brunico	19	1	259	1
»	Cavalese	2	—	2	—
»	Cles	23	—	343	—
»	Merano	17	—	64	—
»	Mezolombardo	6	—	25	—
»	Riva	2	—	2	—
»	Rovereto	19	—	179	5
»	Slandro	5	—	45	—
»	Tione	4	—	18	—
»	Trento	22	—	118	—
Venezia Giulia	Capodistria	6	1	564	3
»	Gorizia	3	1	8	1
»	Gradisca	4	—	28	—
»	Monfalcone	16	1	48	25
»	Parenzo	9	—	63	7
»	Pisino	4	—	443	—
»	Pola	—	1	—	1
»	Postumia	5	2	15	13
»	Sesana	8	1	98	2
»	Tolmino	1	1	1	1
»	Trieste	1	—	10	—
»	Volosca	4	—	162	6
		235	10	3019	99

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rogna.				
Dalmazia	Knin	2	—	11	—
»	Zara	1	—	6	—
Trentino	Bolzano	3	—	4	—
»	Borgo	16	—	60	—
»	Cles	5	—	24	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	4	—	21	—
»	Riva	3	—	5	—
»	Tione	33	—	127	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	2	—
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Pola	2	—	2	—
»	Postumia	6	—	7	—
»	Volosca	3	—	37	—
		82	—	309	—
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	158	—
»	Knin	3	—	11	—
»	Sebenico	1	—	4	—
»	Zara	3	—	59	—
		10	—	232	—
	Carbonchio ematico.				
Dalmazia	Zara	1	—	4	—
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	3	—	27	—
»	Sebenico	—	1	—	1
»	Zara	—	1	—	1
Trentino	Borgo	2	—	4	1
»	Cles	4	—	11	—
»	Tione	2	—	3	—
»	Trento	1	—	1	—
		12	2	46	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	27	245	3118
Rogna	14	82	309
Vaiuolo ovino	4	10	232
Carbonchio ematico	1	1	4
Malattie infettive dei suini	7	14	49
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	80.22	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.55	—

Corso medio dei cambi

del giorno 28 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 117,63 — Londra 54,03 — Svizzera 279,43 — New York 15,12 — Oro 214,22.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 30 novembre 1919:

Fagiani cav. dott. Angelo, primo segretario di 1ª classe, in aspettativa, per motivi di salute, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, ai termini dell'art. 62 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1917, con decorrenza dal 19 novembre 1919.

Con R. decreto del 30 novembre 1919:

Sono approvate le seguenti promozioni e nomine nel personale di concetto e d'ordine con decorrenza dal 28 novembre 1919:

Salvatori cav. Adriano, capo sezione di 2ª classe, è promosso capo sezione di 1ª classe con lo stipendio di L. 8300.

Lanzi cav. dott. Pompeo, primo segretario di 1ª classe, è promosso capo sezione di 2ª classe con lo stipendio di L. 7200.

Vecchietti cav. Pilade — Pini cav. dott. Arduino — Ferzi dott. Emilio — Talocci cav. dott. Luigi, primi segretari di 2ª classe, sono promossi primi segretari di 1ª classe con lo stipendio di L. 6650.

Guidi cav. Guido — Di Marco dott. Gino — Guastadisegni dott. Nicola — Novelli cav. dott. Enrico, segretari di 1ª classe, sono promossi primi segretari di 2ª classe con lo stipendio di L. 6100.

Longo dott. Salvatore — Argento dott. Filippo — Antonelli dottor Pompeo — D'Onofrio dott. Melchiorre, segretari di 2ª classe, sono promossi segretari di 1ª classe con lo stipendio di L. 5525.

Brugiotti Vittore, applicato di 1ª classe, è promosso archivista di 2ª classe con lo stipendio di L. 4950.

Ventura Vincenzo (1) — Frega Eliezer Carlo, applicati di 2ª classe, sono promossi applicati di 1ª classe con lo stipendio di L. 4375.

Bandini cav. Leopoldo, archivista capo, è collocato a riposo per età avanzata con oltre 20 anni di servizio, ai termini dell'art. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, a decorrere dal 29 novembre 1919.

Cangini cav. Raffaello, archivista di 1ª classe, è collocato a riposo per anzianità di servizio, ai termini dell'art. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, a decorrere dal 29 novembre 1919.

È tolta la riserva di anzianità stata apposta alle promozioni dalla 2ª alla 1ª classe (decreto Reale 1 maggio e decreto Reale 13 novembre 1919) degli applicati Cameo Giacomo — Figura Innocenzo — Bertucci Amedeo — Giulia Fernando — Grossi Giuseppe — Merendi Giacinto — Galli Edoardo — Manfredi Frattarelli Luigi Amedeo.

Mencacci dott. Guglielmo, primo segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con l'assegno annuo di L. 2450 oltre L. 42,50 mensili nette, di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, a decorrere dal 1° dicembre 1919.

(1) Collocato in ruolo tra gli applicati Leone Archimede e Cameo Giacomo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 28)

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	15169	20 —	Piccinni Vitantonio fu *Antonio*, domic. a Napoli. Vincolata	Piccinni Vitantonio fu *Donato*, domic. a Napoli. Vincolata.
»	68229	545 —	Accame *Elisa* di Luigi nubile, domic. a Loano (Genova)	Accame *Maria Elisa* di Luigi, ecc., come contro.
3,50 0[0	266751	350 —	Solari *Giovanni* fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre Roggio Anna, domic. a Rapallo (Genova)	Solari *Giovanni Battista* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	280914	266 —		
»	266750	350 —	Solari *Amelia* fu Francesco minore ecc. come la precedente	Solari *Teresa-Amelia* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	280913	266 —		
»	309220	542 50	Solari *Amelia*, *Giovanni* e *Vittorio* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Raggio Anna fu Matteo ved. di Solari Francesco, domic. a *Recco* (Genova)	Solari *Teresa-Amelia*, *Giovanni-Battista* e *Vittoria*, minori sotto la patria potestà della madre Raggio Anna fu Matteo, vedova di Solari Francesco, domic. in *Rapallo* (Genova).
»	528124	140 —	*Oreggi* Mario, *Beatrice*, Angiolina ed Amedeo fu Gio. Battista, minori sotto la tutele dello zio materno Gazzelli Francesco fu Francesco, domic. a Prelà (Porto Maurizio)	*Oreggia* Mario, *Bianca*, Angiolina ed Amedeo fu Gio. Battista, minori, ecc., come contro.
»	712849	31 50	Gazzano *Angiolina* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a San Remo (Porto Maurizio)	Gazzano *Elisa Angela* di Pietro, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 27).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	371430	70 —	*Bordonaro* Filomena fu Alessandro, moglie di Datti Alfonso, dom. a Palermo	*Chiaramonte Bordonaro* Filomena fu Alessandro, ecc., come contro
»	376690	49 —		
»	400211	80 50		
»	416502	70 —		
»	428729	77 —		
»	434354	101 50		
»	551700	70 —	Come sopra, dom. a Roma	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione) (El. n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 386 — **Data della ricevuta:** 13 gennaio 1917 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Direzione generale del debito pubblico — **Intestazione della ricevuta:** Barberis Giovanni fu Pantaleone (pos. n. 578533) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — **Data della ricevuta:** 1° luglio 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Bologna — **Intestazione della ricevuta:** Giano Carobbio fu Francesco (pos. n. 674814) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 7 — Ammontare della rendita L. 325 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Non essendo stato possibile, a causa dei recenti scioperi far pervenire a tutti i comuni del Regno le norme ed istruzioni per l'applicazione della tassa di bollo sulle vendite degli oggetti comuni e di lusso stabilita con decorrenza dal 1° febbraio 1920, è stato disposto di rimandare l'applicazione di detta tassa a giorno da destinarsi.

Per il VI prestito nazionale. — Nobili esempi di propaganda giungono da ogni parte d'Italia e delle nostre colonie e segnano nuove ed efficaci vie per l'aumento delle sottoscrizioni A Pavia la direzione dello stabilimento industriale Necchi ha fortemente agevolato al personale dipendente l'acquisto delle cartelle rendendosi senz'altro, mediante anticipo della somma necessaria, acquirente dei titoli prenotati da impiegati ed operai ed effettuandone a questi ultimi la cessione mediante rimborso frazionato in rispettive quote minime mensili e settimanali.

A San Remo il Comitato esecutivo circondariale ha organizzato la propaganda in tutti i Comuni rurali. Le sottoscrizioni hanno raggiunto 17 milioni nel circondario di San Remo e 42 milioni nella Provincia, cioè quasi il doppio delle sottoscrizioni del prestito precedente.

A Bologna, nei giorni dal 24 al 27 corr., sono stati sottoscritti 11.935.200 lire. In totale, colle sottoscrizioni dei giorni precedenti, si è così raggiunta la cifra di 662 milioni 914.400 lire.

La istituzione Giuseppe Visconti di Modrone, diretta dal prof. Giuseppe Brambilla, pubblica in questi giorni il resoconto del lavoro compiuto nel 1919.

Oltre le sedi centrali di Milano e Grazzano Visconti, funzionarono le sezioni di Pitigliano, Rocchetta Sant'Antonio e Sorano. Funzionarono le scuole e corsi speciali di Grazzano Visconti e Pitigliano, con un numero complessivo di 141 alunni.

La lotta contro la malaria venne condotta, oltre che nelle sezioni, a Canna, Castell'Ottieri, Flumeri, Marsiconuovo, Crucoli, Platì, Quaglietta, Verzino, Vietri. La propaganda per l'italianità venne fatta colla distribuzione di 11.500 opuscoli che, aggiunti ai 327.000 precedenti, portano a 338.500 quelli distribuiti negli undici anni di vita dell'istituzione.

Trassero profitto dell'opera dell'istituzione ben mille persone che fruirono così dei benefici di un Ente mantenuto in vita esclusivamente per la generosità di una sola persona, il conte Giuseppe Visconti di Modrone.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 26. — L'*Agenzia Reuter* annuncia che secondo telegrammi di fronte britannica ricevuti da Karbine 1600 giapponesi sono sbarcati a Wladivostok per montare la guardia alle miniere di carbone, in sostituzione delle truppe americane.

BERLINO, 26. — Il *Lokal Anzeiger* ha da Helsingfors che le truppe polacche hanno rotte le linee bolsceviche a nord di Roeshiga ed hanno occupato la città.

BERLINO, 26. — Un battaglione italiano arriverà domani a Deutsch-Eylau donde una parte si recherà in distaccamento a Marienwerder.

PARIGI, 28. — Il *New York Herald* riceve da Washington:

Il segretario aggiunto del tesoro ha dichiarato che il divieto delle bevande alcooliche per ciò che riguarda le navi estere è stato abolito in modo permanente.

Questa soppressione del divieto è stata la conseguenza di una protesta fatta da parte del governo italiano che ha dichiarato che il vino costituisce la bevanda regolamentare dei suoi equipaggi. Si ritiene che anche gli altri governi abbiano protestato.

Il segretario aggiunto ha detto che la correttezza internazionale vuole che si trattino le nazioni estere nel modo più cortese e per questa ragione egli ha deciso che le navi estere siano considerate come territorio estero per ciò che riguarda le proibizioni.

PARIGI, 28. — Raffray, console generale e presidente degli stabilimenti francesi in Italia, avendo dato le dimissioni per desiderio di riposo, è stato nominato ministro plenipotenziario onorario.

Egli sarà sostituito nelle sue funzioni da Milon de Peilland, console a Glasgow.

TRIESTE, 28. — Stamattina in piazza d'armi, nella caserma Oberdan, il generale Castagnola, comandante il presidio, ha passato in rivista il primo reggimento « Giovanni Huss » delle legioni cekoslovacche in Russia, reduce da Vladivostok, che rimpatria nella Ceko-Slovacchia.

Sono intervenute alla cerimonia le autorità militari e civili.

Hanno pronunciato discorsi di saluto, esaltando la fratellanza delle due nazioni, il colonnello Kuttelwaschel, comandante il reggimento, il colonnello Seba, il console ceko-slovacco a Trieste e il generale Castagnola.

Le truppe hanno sfilato ammiratissime.

LONDRA, 28. — L'*Evening Standard* scrive che nei circoli ufficiali londinesi si ritiene che non sarà esercitata alcuna pressione economica sull'Olanda per costringerla a concedere l'estradizione dell'ex-kaiser.

Probabilmente continuerà uno scambio di note per forzare l'Olanda a dare una risposta categorica e senza equivoci. Dopo di che la sola procedura che converrà agli alleati sarà quella di giudicare l'ex-kaiser in contumacia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*